

Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 108 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002²,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1974³ che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2 e 2^{bis}

² Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che:

- a. a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento; e
- b. le anticipazioni e gli interessi esigibili siano stati pagati.

^{2bis} Un condono prima dei 30 anni è possibile se le condizioni di mercato lo richiedono e se si possono ridurre o evitare perdite da fidejussioni o impegni debitori oppure in caso di realizzazione forzata di immobili.

Art. 45 **Vigilanza sulle pigioni**

¹ Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d'annullamento di diritto pubblico.

² Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell'ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.

1 **RS 101**
2 **FF 2002** 2543
3 **RS 843**

Art. 46 cpv. 1, secondo e terzo periodo

¹ ... È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981⁴ che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.

Art. 65 cpv. 5

⁵ Con l'entrata in vigore della legge del 21 marzo 2003⁵ sulla promozione dell'alloggio, l'aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2003.

19 agosto 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 843.1

⁵ RS 842; RU 2003 3083

⁶ FF 2003 2510